



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 14, comma 2, che, tra l'altro, dispone che con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, il quale prevede che *“con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 recante il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 214 del 2011, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3, il personale di cui all'articolo 2 che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti,*





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;*

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ed, in particolare l'articolo 13, il quale prevede che, *“a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dall'articolo 23-ter del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in € 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare, l'articolo 1 che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate in





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO in particolare, l’articolo 4, comma 5, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76, secondo cui, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, il trattamento economico onnicomprensivo è determinato *“ [...] per il Consigliere diplomatico [...], in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO in particolare, l’articolo 5, comma 5, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, secondo cui, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, il trattamento economico onnicomprensivo è determinato *“ [...] per il Consigliere diplomatico [...], in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 di nomina dell’onorevole avvocato Dario Franceschini a Ministro per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2019, con il quale il Ministro plenipotenziario Uberto Vanni D’Archirafi è stato collocato fuori ruolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a decorrere dalla





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

data di effettiva assunzione delle funzioni di Consigliere diplomatico e per tutta la durata dell'incarico;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede che a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico di Consigliere Diplomatico del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale continuerà ad erogare al Ministro plenipotenziario Uberto Vanni D'Archirafi il trattamento economico di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85 e che la spesa relativa agli emolumenti di carattere accessorio corrisposti all'interessato è posta a carico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, di adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2016, e successive modificazioni, recante "*Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale*";

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2019, di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021;

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 2019 con il quale il Ministro plenipotenziario Uberto Vanni D'Archirafi è stato nominato Consigliere Diplomatico del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con decorrenza dalla data del medesimo decreto;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 94669 del 10 luglio 2006, con la quale sono state impartite istruzioni per la determinazione dei trattamenti economici dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

VISTA la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale prot. 265220 dell'8 gennaio 2020 concernente il trattamento economico del Ministro Plenipotenziario Uberto Vanni D'Archirafi;

VISTA la dichiarazione del Consigliere Diplomatico del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con la quale il medesimo ha optato per il





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

mantenimento del proprio trattamento economico fondamentale in godimento riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;

CONSIDERATO che il trattamento economico del Consigliere Diplomatico del Ministro, così come determinato nel presente decreto, non supera il limite massimo retributivo previsto dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la dichiarazione del Consigliere Diplomatico del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con la quale il medesimo ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013;

DECRETA:

Art. 1

(Trattamento economico)

1. Il Ministro plenipotenziario Uberto Vanni D'Archirafi, nominato Consigliere Diplomatico del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con decreto ministeriale 3 dicembre 2019, conserva il trattamento economico fondamentale riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza.

2. A decorrere dal 3 dicembre 2019 al Ministro plenipotenziario Uberto Vanni D'Archirafi è altresì riconosciuto, a titolo di indennità per l'incarico di Consigliere Diplomatico del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo un importo lordo annuo di € 48.307,98, determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 e un importo lordo annuo di € 54.000,00 a titolo di retribuzione di posizione, per un importo lordo annuo complessivo di € 102.307,98.

Art. 2

(Efficacia)

1. Il trattamento economico, così come determinato dal precedente articolo 1, comma 2, ha effetto dal 3 dicembre 2019 e ha durata fino al termine del relativo mandato





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

governativo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 3
(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, dal 3 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019, comprensivi degli oneri di legge, sono pari a € 11.248,33 e sono posti a carico del capitolo 1006 P.G. 4 (per l'importo di € 8.128,58), del capitolo 1006 P.G. 2 (per l'importo di € 2.428,82) e del capitolo 1016 P.G. 1 (per l'importo di € 690,93) dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2019. Per gli anni successivi la relativa spesa, pari a € 141.573,78 annui lordi, comprensivi degli oneri di legge, graverà sui corrispondenti capitoli.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

